CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 107

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 17/DDL del 28 luglio 2026)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 luglio 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE"

R e l a z i o n e:

In conformità con gli obiettivi indicati dall'Agenda 2030 la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

In particolare l'articolo 1 della predetta legge prevede che la Regione del Veneto, riconosca e valorizzi le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (Environmental, Social, Governance) operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti iscritti nel registro regionale dei progetti a beneficio comune.

In attuazione della suddetta legge ha inoltre proceduto, con propri atti amministrativi, a strutturare l'architettura di sistema della legge, tramite l'implementazione della piattaforma informativa dove istituire sia l'Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG che il registro dei progetti a beneficio comune, così' da consentirne l'accesso pubblico, e mettere in contatto i due soggetti chiave della legge medesima, ovvero i promotori di progetto quali descritti dall'articolo 2 e le imprese e società benefit.

In data 30 maggio 2026 il Presidente della Regione del Veneto presso la Fiera di Padova ha presentato ufficialmente la piattaforma e i primi progetti in essa inseriti.

La piattaforma è quindi operativa e raggiungibile al seguente indirizzo https://venexus.regione.veneto.it/.

Le prime attività formative svolte e gli incontri di presentazione della piattaforma con destinatari sia i promotori dei progetti che le associazioni di categoria, hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche della legge regionale 10/2024 finalizzate in primis ad ampliare la platea dei soggetti pubblici che possono entrare nel novero dei promotori di progetto.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si modifica quindi l'articolo 2, comma 1, lettera d), ampliando i soggetti che possono presentare, gestire o partecipare ai progetti di beneficio comune, annoverando ora anche le aziende ULSS, gli ambiti territoriali sociali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che sinora non avevano tale autonoma legittimazione, dovendo invece fare necessariamente capo ad un soggetto promotore quale indicato dall'attuale articolo 2.

Sul versante degli strumenti con cui finanziare e partecipare alle progettualità, l'articolo 2 del disegno di legge introduce un comma 1 bis all'articolo 6 che consente di ricorrere al modulo del fundraising e relativi strumenti operativi, da parte di cittadini e imprese: si consente così ad un novero sempre più ampio di attori di contribuire attivamente allo sviluppo dei progetti a beneficio comune inseriti nella piattaforma Venexus.

Società, imprese ESG, persone fisiche, infatti, potranno utilizzare il motore di ricerca progetti, presenti in piattaforma, analizzarli, approfondire le tipologie di agevolazioni fiscali per ogni progetto e quindi sottoscrivere donazioni con relativi versamenti tracciati e ricevere la documentazione di donazione necessaria anche per i benefici fiscali.

Da ultimo l'articolo 3 viene a modificare l'attuale articolo 8 della legge regionale 10/2024 normando i compiti del Tavolo tecnico non precisamente dettagliati dalla legge regionale e sinora previsti unicamente dalla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2026, n. 107.

I compiti ora attribuiti al Tavolo tecnico si sostanziano principalmente nella elaborazione di specifiche linee guida volte in primis ad assicurare standard di qualità progettuale. Il successo dell'incontro tra progetti e finanziatori dipende soprattutto dalle qualità dei progetti medesimi: in tale senso la Regione intende ritagliarsi un ruolo strategico di individuazione appunto di tali standard qualitativi progettuali per orientare l'operato dei vari stakeholders partecipanti. Sarà la Giunta regionale la cui spetterà il compito di approvare le suddette linee guida predisposte dal Tavolo tecnico.

Le modifiche così introdotte infine non importano spesa alcuna a carico del bilancio regionale.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE"

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

1. Dopo il numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, è inserito il seguente:

"2 bis) dalle aziende socio-sanitarie, dagli ambiti territoriali sociali e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);".

Art. 2 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge può prevedere che sui progetti proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possano essere avviate, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, iniziative di fundraising che consentano la realizzazione di operazioni di crowdfunding, donation/reward-based con imprese e cittadini.".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2024 n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, è sostituito dal seguente:

"2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 elabora linee guida che:

a) propongono priorità progettuali e criteri operativi in linea con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

b) suggeriscono standard di qualità progettuale;

c) individuano livelli formativi minimi per i promotori di progetti a beneficio comune;

d) forniscono indirizzi tecnici per meglio definire le modalità di coinvolgimento di società benefit e imprese ESG (Environmental, Social, Governance), nonché la partnership tra Regione del Veneto, enti locali e soggetti pubblici o privati, avviate anche su iniziativa di detti soggetti pubblici o privati.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva le linee guide predisposte dal tavolo tecnico introducendo le eventuali modifiche necessarie al miglior perseguimento degli interessi dell'amministrazione in materia.".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. 3
Art. 2 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. 3
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2024 n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. 3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. 3
Art. 5 - Entrata in vigore. 4